

Alcune regole dallo Statuto dell'Arte della Lana di Firenze

Statuto dell'Arte della Lana di Firenze [I 24, II 39, III 46]

Tratto da: La storia medievale attraverso i documenti, a cura di Anna Maria Lumbelli, Giovanni Miccoli, Bologna, Zanichelli, 1974, pp. 152-153.

Nessun cittadino vada con un altro mercante a comperare panni.

Nessun cittadino di Firenze, di qualsiasi condizione o ceto, vada o possa andare con un mercante a comperare panni fiorentini. E nessun mediatore di panni fiorentini vada o possa andare con un mercante a cercare panni conducendo seco un fiorentino o con un fiorentino che si porti seco un forestiero, anche se questo fiorentino ed i mercanti sostengono di essere soci, sotto la pena di 10 libbre di piccoli fiorini per il mercante, il cittadino o il mediatore che contravvenga per la prima volta e, per i sensali che contravvengono per la seconda volta, sotto pena della revoca dell'autorizzazione a esercitare la loro mediazione [...].

Divieto di vendere zeccoli e scarti di lana a ciuffi se non in un certo modo e a certe persone.

Nessun iscritto a quest'arte possa vendere o far vendere scarti di lana se non a un laboratorio autorizzato o ai contadini, né zeccoli al minuto se non ai materassai autorizzati che fanno o fanno fare materassi. E i consoli di quest'arte in quel momento in carica, sotto il vincolo del giuramento, siano tenuti e debbano eleggere all'inizio del loro consolato quattro artigiani della lana che producono panni o li fanno produrre, onesti, leali, capaci, che abbiano dimostrato attaccamento a quest'arte, uno per ogni quartiere, che sorvegliano e debbano sorvegliare le vendite suddette e a chi si possa o si debba vendere; ognuno di questi quattro controlli le vendite e gli acquisti nel suo quartiere, sia lui a dare l'autorizzazione nel suo quartiere né si possa fare altrimenti, sotto pena di 5 fiorini piccoli per ogni contravventore e per ogni

contravvenzione. E una vendita di tal genere non abbia alcun valore legale.

Procedimenti contro apprendisti e lavoranti.

Se un maestro di quest'arte o dipendente da quest'arte ha inoltrato denuncia in presenza dei consoli di detta arte o davanti alla loro curia o al loro notaio o all'ufficiale dei malefizi della detta arte contro un suo apprendista o dipendente perché egli ha ricevuto o sottratto una certa quantità di denaro di nascosto o in qualsiasi altro modo illecito e senza il permesso o l'ordine del maestro o perché il detto maestro sostiene che un'apprendista o dipendente debba rispondergli di qualcosa, in qualche modo o per qualche causa, su un affare o attività dello stesso maestro, svolto dagli stessi a Firenze o fuori, i detti consoli, il detto loro notaio e ufficiale siano tenuti, sotto giuramento, a dare piena e sommaria soddisfazione al detto maestro che abbia sporto denuncia. E credano e diano fiducia al giuramento del maestro contro i suddetti, siano o siano stati apprendisti o dipendenti. E immediatamente, ricevuto e sentito il suo giuramento, i detti consoli o il detto loro ufficiale possano, siano tenuti e debbano, secondo la richiesta dello stesso maestro, farli prendere e imprigionare e tenerli in carcere, secondo la volontà dello stesso maestro.